

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di predetta direttiva.

— condannare Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la messa in conformità degli impianti esistenti, il cui utilizzo può avere un'incidenza sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sull'inquinamento, è scaduto il 30 ottobre 2007, a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva 2008/1/CE. Orbene, alla data di proposizione del presente ricorso, il convenuto non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per conformarsi a tale requisito nella Regione vallone o, ad ogni modo, non ne aveva informato la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 24, pag. 8.

Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-259/09)

(2009/C 220/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Marghelis, P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/21/CE⁽¹⁾, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive o, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in ai sensi della direttiva;

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 1° maggio 2008.

⁽¹⁾ GU L 102, pag. 15.

Impugnazione proposta il 13 luglio 2009 dall'Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 30 aprile 2009, causa T-18/03, CD-Contact Data GmbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-260/09 P)

(2009/C 220/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Activision Blizzard Germany GmbH (già CD-Contact Data GmbH) (rappresentanti: avv.ti J.K. de Pree e E.N.M. Raedts)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata in quanto respinge il ricorso di Contact Data diretto all'annullamento della Decisione;
- annullare la Decisione almeno nella parte relativa a Contact Data;
- in subordine, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di Contact Data diretto all'annullamento della Decisione e rimettere la causa al Tribunale di primo grado;
- condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta un'errata qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale, il quale avrebbe concluso per l'esistenza di un accordo vietato ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE tra Nintendo of Europe GmbH (in prosieguo: «Nintendo») e Contact Data senza prima accertare se lo scopo di tale accordo fosse limitare il commercio parallelo attivo o il commercio parallelo passivo.

L'accordo di distribuzione, in sé del tutto lecito, avrebbe vietato il commercio parallelo attivo consentendo, invece, quello passivo. Eppure il Tribunale avrebbe inferito da svariati fax inviati da Contact Data che essa partecipasse al sistema di scambio di informazioni di Nintendo per denunciare importazioni parallele in violazione dell'art. 81, n. 1, CE. Tale conclusione integrerebbe

un errore di qualificazione giuridica dei fatti o, quantomeno, una violazione dell'obbligo di motivazione, giacché il Tribunale avrebbe omesso di stabilire se il comportamento censurato interessasse le importazioni parallele passive o quelle attive.

Il Tribunale avrebbe distorto l'evidenza considerando che i documenti discussi ai punti 56-58 della sentenza impugnata avessero un oggetto illecito. In tali documenti Contact Data avrebbe lamentato esportazioni dal Belgio in violazione dei suoi diritti di esclusiva, si sarebbe avvalsa di informazioni sui prezzi all'importazione come strumento per negoziare con Nintendo un miglior prezzo e avrebbe fatto allusione ad «importazioni parallele». Concludere che tali documenti si riferissero a qualcosa di diverso da una restrizione delle vendite attive nel territorio su cui Contact Data era esclusivista o dalla maniera in cui quest'ultima faceva pressione sui propri fornitori per abbassare i suoi stessi prezzi d'acquisto sarebbe contrario già al loro tenore testuale.

Il Tribunale sarebbe incorso in un manifesto errore di valutazione concludendo che i documenti in questione costituissero prova sufficiente di un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. In assenza di prove documentali dirette in tal senso, il Tribunale avrebbe dovuto accertare l'esistenza di una comune volontà di limitare il commercio parallelo, la quale avrebbe presupposto una politica unilaterale da parte di Nintendo per mettere in atto uno scopo anticoncorrenziale — Contact Data sarebbe stata invitata implicitamente o esplicitamente a partecipare alla realizzazione di tale scopo — e perlomeno il tacito assenso di Contact Data. Ebbene, il Tribunale non avrebbe dimostrato a sufficienza di diritto l'adempimento di tali criteri.

Errata sarebbe pure la conclusione che Contact Data avesse approvato la politica unilaterale di Nintendo. In particolare, il Tribunale avrebbe a torto omesso di considerare l'importanza delle attuali esportazioni di beni da parte di Contact Data facendo riferimento alla giurisprudenza sugli accordi orizzontali, laddove queste attuali esportazioni (avrebbero potuto e) possono, conformemente a una giurisprudenza consolidata, in caso di accordi verticali, mettere in dubbio l'acquiescenza del distributore a una politica illegale di limitazione del commercio parallelo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart (Germania) il 14 luglio 2009 — Procedimento penale a carico di Gaetano Mantello

(Causa C-261/09)

(2009/C 220/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parte nel procedimento principale

Gaetano Mantello

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se la questione relativa alla sussistenza degli “stessi fatti”, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁽¹⁾ debba essere risolta sulla base
 - a) della legge dello Stato membro emittente,
 - b) della legge dello Stato membro di esecuzione, ovvero
 - c) di una interpretazione della nozione di “stessi fatti” autonoma e uniforme nella Comunità.
- 2) Se illecite importazioni di sostanze stupefacenti costituiscono, rispetto all'appartenenza ad una associazione a delinquere volta all'illecito traffico di stupefacenti, “stessi fatti” ai sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione quadro, laddove le autorità inquirenti disponevano, al momento della pronuncia della sentenza sulle dette importazioni, di informazioni e di prove che alimentavano il forte sospetto dell'appartenenza ad un'associazione criminosa, omettendo tuttavia, per motivi tattici nella conduzione delle indagini, di sottoporre le relative informazioni e prove all'autorità giudiziaria e di promuovere la conseguente azione penale».

⁽¹⁾ GU L 190, pag. 1.

Ricorso proposto il 14 luglio 2009 da Edwin Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 14 maggio 2009 nella causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-263/09 P)

(2009/C 220/51)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Edwin Co. Ltd (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Vere, K.P. Muraro, M. Balestriero, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Elio Fiorucci

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte:

— annulli la sentenza impugnata;

— condanni il signor Fiorucci a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, di disporre la compensazione.